REGOLAMENTO (CEE) N. 1453/74 DELLA COMMISSIONE

del 10 giugno 1974

che fissa gli importi che intervengono nel calcolo dei prezzi garantiti dei cereali nel Regno Unito durante la campagna 1974/1975

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, e l'atto ad esso allegato in seguito denominato « atto »,

visto il regolamento (CEE) n. 749/73 del Consiglio, del 19 marzo 1973, relativo alle sovvenzioni alla produzione che il Regno Unito è autorizzato a mantenere per taluni prodotti agricoli (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che l'articolo 54 dell'atto prevede che durante il periodo transitorio fintanto che nel Regno Unito sussisterà una differenza tra i prezzi ottenuti sotto il regime nazionale dei prezzi garantiti ed i prezzi di mercato risultanti dall'applicazione dei meccanismi della politica agricola comune e delle disposizioni del titolo II dell'atto, questo Stato membro è autorizzato a mantenere sovvenzioni alla produzione; che da tali sovvenzioni non può derivare un aumento dei ricavi dei produttori oltre il livello che risulterebbe dall'applicazione a detti ricavi delle regole in materia di ravvicinamento dei prezzi previsto all'articolo 52 dell'atto;

considerando che il regolamento (CEE) n. 749/73 stabilisce i differenti elementi del sistema per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54 paragrafo 3 dell'atto; che esso fissa, all'articolo 3 paragrafo 2 lettera a) per il frumento e l'orzo, l'importo che deve essere dedotto dal prezzo d'intervento comune valido a Duisburg applicabile nel gennaio di ogni anno tenuto conto, da un lato, della regionalizzazione dei prezzi di intervento nel Regno Unito e dall'altro, della differenza tra il prezzo allo stadio del commercio all'ingrosso e il prezzo franco-produttore; che per la parte restante della campagna 1972/1973, e per la campagna 1973/1974, tale importo è stato fissato per questi cereali a 6 unità di conto per tonnellata;

considerando che per la campagna 1974/1975 è opportuno mantenere per il frumento tale importo di 6 unità di conto per tonnellata; che d'altro lato, in ragione della fissazione a partire dal 1° agosto 1974 di un prezzo di intervento unico per l'orzo, è opportuno modificare, per questo cereale, l'importo previsto dall'articolo 3 paragrafo 2 lettera a) del regolamento (CEE) n. 749/73 e fissarlo a 4 unità di conto per tonnellata;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1974/1975, in vista della determinazione del punto di riferimento per il riavvicinamento previsto dall'articolo 3 paragrafo 2 lettera a) del regolamento (CEE) n. 749/73, il prezzo di intervento comune, valido a Duisburg applicabile nel gennaio 1975 è diminuito di un importo fissato a 6 unità di conto per tonnellata per il frumento e a 4 unità di conto per tonnellata per l'orzo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(2) GU n. L 72 del 20. 3. 1973, pag. 1.